

**Estinzione del rapporto - licenziamento individuale – forma - Comunicazione scritta -
Motivi - Modificabilità in sede di giudizio - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7851
del 20/03/2019**

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – forma - Comunicazione scritta - Motivi - Modificabilità in sede di giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze.

Il datore di lavoro non può addurre in giudizio, a giustificazione del licenziamento, fatti diversi da quelli già indicati nella motivazione enunciata al momento dell'intimazione del recesso, ma soltanto dedurre mere circostanze confermatrice o integrative che non mutino la oggettiva consistenza storica dei fatti anzidetti; il principio di contestualità ed immodificabilità della motivazione ha natura imperativa e la sua violazione è sanzionata con l'inefficacia del licenziamento.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7851 del 20/03/2019